

Pubblicato il 30/03/2020

N. 00569/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01353/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Ferrari, Maria Cristina Fontana e Giovanni Brentegani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Agenzia delle Entrate - Riscossione, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Curatola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

del diniego n. 11790201700251562501 notificato a mezzo pec in data 8.6.2017.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2020 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con provvedimento n. 262 del 12.5.2011 il Comune di Locate Varesino ha dato atto del mancato pagamento, da parte della ricorrente, di Euro 15.298,14, per oneri di urbanizzazione, in relazione alla pratica edilizia n. -OMISSIS-, e di Euro 46.073,99, quale importo dovuto a titolo di sanzione, iscrivendo a ruolo la somma complessiva di Euro 61.372,13, a cui ha fatto seguito l'emissione della cartella di pagamento n. 11720110025468187000.

Con istanza n. 1047765 del 28.11.2016 la ricorrente ha chiesto ad Equitalia di essere ammessa alla definizione agevolata delle predette pendenze, che con il provvedimento n. 11790201700251562501 del 8.6.2017, impugnato davanti al Tribunale di Varese, l'ha tuttavia rigettata.

Con ordinanza del 27.2.2018 il g.o. ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo.

Con il presente ricorso, l'istante ha conseguentemente, riassunto il giudizio, chiedendo l'annullamento del citato diniego sulla sua istanza di definizione agevolata.

Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto ente subentrato ex lege ad Equitalia, si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

All'udienza pubblica del 12.2.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

I) Con il presente ricorso l'istante deduce la violazione dell'art. 6 del D.L. 22.10.2016 n. 193, secondo cui "relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza

corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate”.

In base a quanto affermato nel provvedimento impugnato, l'istanza della società ricorrente non può tuttavia essere accolta, in relazione a quanto disposto dall'art. 6 c. 10 lett. e-bis del D.L. n. 193/2016, inserito dall'articolo 1, c. 1, della L. 1.12.2016 n. 225, in sede di conversione, secondo cui “sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti (...) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali”, nel cui ambito rientrerebbe anche il credito portato dalla cartella di pagamento per oneri di urbanizzazione e relativi interessi, oggetto del presente giudizio.

Secondo la ricorrente, Equitalia si sarebbe illegittimamente pronunciata sulla propria istanza, applicando la lettera e) bis citata, come detto, entrata in vigore successivamente alla presentazione della stessa, in sede di conversione del decreto legge. In sostanza, poiché al momento di presentazione dell'istanza della ricorrente, la normativa a quel tempo vigente consentiva la definizione agevolata, quest'ultima avrebbe dovuto essere accolta, malgrado al tempo in cui l'Amministrazione si è pronunciato sulla stessa, in base allo ius superveniens, avrebbe invece dovuto essere respinta.

II) Alla luce di quanto precede, premesso che la L. n. 225/16 cit. non ha dettato alcuna disciplina transitoria volta a regolare la sorte dei procedimenti avviati nella vigenza delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 cit., il Collegio dà atto di doversi pronunciare sull'individuazione della normativa applicabile qualora, come avvenuto nel caso di specie, nel corso del procedimento, questa venga modificata, e

precisamente, se l'Amministrazione debba applicare quella vigente al momento della presentazione dell'istanza (art. 6 del D.L. n. 193/2016), o quella esistente al momento dell'adozione del provvedimento finale (art. 6 c. 10 lett. e-bis, inserito dall'art. 1, c. 1, L. n. 225/2016).

Sul punto, il Collegio dà atto che, in base all'indirizzo giurisprudenziale prevalente, a cui ritiene di aderire, nei procedimenti avviati ad istanza di parte, la norma sopravvenuta prima dell'adozione del provvedimento finale, costituisce diritto applicabile da parte dell'Amministrazione, perché lo *ius superveniens* reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici da recepire nell'atto amministrativo da emanare, considerato che, fintantoché l'amministrazione non ha approvato il provvedimento definitivo, il privato richiedente non è titolare di una situazione sostanziale consolidata meritevole di tutela sotto il profilo del legittimo affidamento, ma di un'aspettativa (C.S., Sez. III, 29.4.2019, n. 2768, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 6.8.2019, n.1131, C.S., Sez. V, 10.4.2018, n. 2171, Sez. IV, 13.4.2016 n. 1450, 16.12.2016 n. 5339, Sez. V, 23.10.2014 n. 5249, Sez. IV, 14.1.2016 n. 83, Sez. V, 12.5.2015 n. 2356, Sez. IV, 12.3.2015 n. 1313).

Alla luce di quanto precede, il ricorso va respinto, avendo l'Amministrazione correttamente dato applicazione alla normativa sopravvenuta rispetto a quella vigente alla presentazione dell'istanza, e pertanto, come detto, all'art. 6 c. 10 lett. e-bis del D.L. n. 193/2016, inserito dall'articolo 1, c. 1, della L. 1.12.2016 n. 225, che esclude la definizione agevolata per le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, nel cui ambito, rientrano anche quelle oggetto del presente giudizio.

In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.

Quanto alle spese, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le stesse tra le parti, in relazione alla frammentarietà ed incertezza del quadro normativo sopra evidenziato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore

Fabrizio Fornataro, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Mauro Gatti**

**IL PRESIDENTE**

**Domenico Giordano**